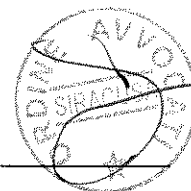


22 FEB. 2017

PERVENUTO IL

PROT. N. 997/17

**Consiglio Ordine Avvocati SR**

Da: "Oliveri, Marco" <marco.oliveri@marsh.com>
Data: martedì 21 febbraio 2017 17:41
A: <ord.caltanissetta@cert.legalmail.it>; <segreteria@ordineavvocatitanania.it>;
<info@ordineavvocatienna.it>; <segreteria@ordineavvocatimessina.org>;
<segreteria@avvocatipalermo.it>; <info@ordineavvocatiragusa.it>; <info@ordineavvocatisr.it>;
<segreteria@ordineavvocati.trapani.it>; <segreteria@ordineavvocatibarcelonapg.it>;
<ordineavvocatigela@virgilio.it>; <segreteria@ordineavvocatimarsala.it>; <ordine@avvocatipatti.it>;
<ordineavv.sciacca@libero.it>; <segreteria@avvocatitermini.it>
Cc: <aepbroker@gmail.com>
Allega: OA. - POLIZZA RC CASSA FORENSE MARSH AIG.pdf; TARIFFA E INFORMATIVA RC AIG-
CASSA FORENSE- FEBBRAIO 2017.pdf; F.I. AIG RC CASSA FORENSE 7AB MARSH 02.2017.pdf
Oggetto: NUOVA CONVENZIONE CASSA FORENSE - POLIZZA RC AIG MARSH GIA' ADEGUATA D.M.
22.09.2016

Alla Cortese attenzione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Delegati Cassa

Gentili Avvocati,
dal 2013 Cassa Forense, ha sottoscritto con AIG Europe Limited una convenzione per la Polizza RC Professionale, la cui gestione è affidata al broker assicurativo **Marsh S.p.A.**

Da pochi giorni il testo di polizza della Convenzione è stato già adeguato a tutti i requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 22.09.2016, in anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore del 11.10.2017.

Fra gli elementi qualificanti delle condizioni contrattuali e del servizio offerto:

- il costo estremamente contenuto a **partire da € 140** (fatturato € 0/15.100, massimale € 350.000 e franchigia € 350).
- l'ampiezza della garanzia a tutela **dell'intera attività** svolta. E' inoltre possibile estendere la garanzia alle Funzioni pubbliche e/o Attività di Sindaco/Revisore conti.
- fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti; nonché fatto colposo di sostituti di udienza e professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari.
- validità temporale: retroattività illimitata e **postuma (ultrattività) per cessazione attività 10 anni.**
- **vincolo di solidarietà:** nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
- **rinuncia alla facoltà di recesso** per sinistro in corso di contratto e durante postuma
- **franchigia fissa**, non espressa in percentuale e non opponibile al terzo danneggiato.
- danni derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
- **RC conduzione locali e RC verso dipendenti.**

Allego **TARIFFE, INFORMATIVA e DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE** visibili anche al link del sito di CASSA FORENSE <http://www.cassaforense.it/convenzioni/attività-professionale/assicurazioni/rc-professionale/aig-europe-limited/>

Restiamo a disposizione vostra e degli iscritti per ogni chiarimento e vi porgo i miei migliori saluti.

22/02/2017

PS:

La presente comunicazione può essere inoltrata ai vostri iscritti e/o pubblicata sul vostro sito. Se avete una sezione dedicata alle convenzioni vi chiediamo cortesemente, qualora fosse di vostro gradimento, le modalità per poter divulgare la nostra proposta.



Marco Oliveri
Client Executive Affinity
3409558726
marco.oliveri@marsh.com

Antonio Esposito Pellitteri
3335323677
aepbroker@gmail.com
c/o Hya srl Via Mazzini 150 92100 Agrigento (AG)



Gentile Avvocato,

Cassa Forense, dal 2013, ha sottoscritto con AIG Europe Limited una convenzione per la Polizza RC Professionale, la cui gestione è affidata al broker assicurativo **Marsh S.p.A.**

Il testo di polizza della Convenzione è già adeguato a tutti i requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 22.09.2016, in anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore del 11.10.2017.

Fra gli elementi qualificanti delle condizioni contrattuali e del servizio offerto:

- il costo estremamente contenuto **a partire da € 140** (fatturato € 0/15.100, massimale € 350.000 e franchigia € 350).
- l'ampiezza della garanzia a tutela **dell'intera attività** svolta. E' inoltre possibile estendere la garanzia alle Funzioni pubbliche e/o Attività di Sindaco/Revisore conti.
- fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti; nonché fatto colposo di sostituti di udienza e professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari.
- validità temporale: retroattività **illimitata e postuma (ultrattività) per cessazione attività 10 anni.**
- **vincolo di solidarietà:** nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
- **rinuncia alla facoltà di recesso** per sinistro in corso di contratto e durante postuma
- **franchigia fissa**, non espressa in percentuale e non opponibile al terzo danneggiato.
- danni derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
- **RC conduzione locali e RC verso dipendenti.**

Al link del sito di CASSA FORENSE <http://www.cassaforense.it/convenzioni/attività-professionale/assicurazioni/rc-professionale/aig-europe-limited/> è possibile visualizzare TARIFFE, INFORMATIVA e DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE.

Con l'augurio che possa trovare l'iniziativa interessante e utile, restiamo a sua disposizione per ogni chiarimento.

Marco Oliveri	3409558726	marco.oliveri@marsh.com
Antonio Esposito Pellitteri	3335323677	aepbroker@gmail.com
c/o Hya srl Via Mazzini 150 92100 Agrigento (AG)		

CASSA FORENSE

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

INFORMATIVA, TARIFFE e MODALITA' DI ADESIONE

La polizza rispetta e prevede tutte le Condizioni essenziali ed i massimali minimi previsti dal Decreto 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del 11.10.2016.

Contatti e informazioni:

Marco Oliveri
Tel 3409558726
marco.oliveri@marsh.com

e-mail: avvocati.affinity@marsh.com

Customer Care:
02.48538880

Polizza RC professionale Avvocati Veretone 25.01.2017

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE AVVOCATI

....alcune informazioni

Contraente/Assicurato

Avvocato che esercita la professione in forma individuale

Avvocati che esercitano la professione in forma collettiva

Limite di risarcimento MASSIMALE

RC PROFESSIONALE:

Massimale per sinistro e periodo assicurativo a scelta, secondo quanto previsto ai sensi di legge, a partire da € 350.000

Per attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti: 50% del massimale RC Professionale scelto con il massimo di € 2.000.000 per *sinistro* e anno

RCT Conduzione Ufficio: Massimale separato e pari al massimale di RC Professionale scelto con il massimo di € 500.000 per sinistro

RCO Massimale separato e pari al massimale di RC Professionale scelto con il massimo di € 500.000 per sinistro

Attività assicurata ALL RISKS

La polizza rispetta e prevede tutte le Condizioni essenziali ed i massimali minimi previsti dal Decreto 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del 11.10.2016.

L'*Assicurazione* è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'*Assicurato* nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza.

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per *danni (qualunque pregiudizio subito da terzi ovvero qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro) involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi*, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio di attività .

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per responsabilità attribuibili all'*Assicurato* stesso;

b) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale

c) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni

d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'*Assicurato*, per il quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di

professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili. La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'*indennizzo* liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'*Assicurato*.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone sopra elencate, fatta salva diversa autorizzazione dell'*Assicurato* stesso.

e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 150.000,00 del massimale indicato in *polizza*, per ogni *sinistro* e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni *sinistro* con il minimo di € 500,00.

f) La responsabilità civile derivante all'*Assicurato* in applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per *danni* causati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).

g) La responsabilità derivante all'*Assicurato* per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.

h) Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno

i) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni;

j) Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al D. Lgs. 28/2010, ovvero di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014;

k) Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;

l) Redazione di pareri o contratti, limitatamente all'esercizio dell'attività professionale esercitata

L'Assicurazione vale inoltre:

1. per l'attività dell'*Assicurato* quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'*Assicurato* in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile;
4. per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'*Assicurato* sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. per l'attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 24/9/2014 n. 202 e del precedente art 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. Delegato alle vendite per conto terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva "FUNZIONI PUBBLICHE", per cui è richiesta l'attivazione della specifica garanzia aggiuntiva.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (facoltative)

- **Funzioni pubbliche** (Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario giudiziale e liquidatore, funzioni di Giudice di Pace, componente Commissioni tributarie, esecuzione immobiliari, Custode giudiziario)
- **Attività di Sindaco/Revisore Legale in Società di capitali o Enti** (estensione valida con massimale del 50% e comunque non superiore a € 2.000.000, con scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000). La garanzia può essere

attivata se il fatturato di tale attività non supera il 30% del globale.

Validità temporale

RETROATTIVITA'

L'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'attività professionale assicurata è prestata nella forma "CLAIMS MADE" a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita che è da intendersi **ILLIMITATA**. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta

Validità temporale

**POSTUMA
(ultrattività)**

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.

L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 150% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

**VINCOLO DI
SOLIDARIETA'**

Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Definizione di sinistro

**RICHIESTA DI
RISARCIMENTO -
CIRCOSTANZE**

Richiesta di Risarcimento si intende:

- la prima *Richiesta scritta di Risarcimento* presentata da un terzo all'Assicurato
- qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato
- qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei *Danni* subiti

Prevista possibilità di dar notizia alla Compagnia per iscritto di ogni *sinistro* o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una *richiesta di risarcimento*; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione

**RECESSO PER
SINISTRO**

La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l'Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l'eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in polizza.

FRANCHIGIE

RC Professionale: A seconda del massimale scelto: fissa di € 500, € 1.000, € 1.500 oppure € 2.500 per sinistro.

Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti: Scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro.

Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata.

RCT Conduzione Ufficio € 250 per danni a terzi

RCO € 2.500 per danneggiato

TERRITORIALITA'

Mondo intero escluso USA e CANADA

PREMIO ANNUALE

Il premio è parametrato sul fatturato dell'anno precedente.
Non è prevista regolazione del premio

DURATA POLIZZA

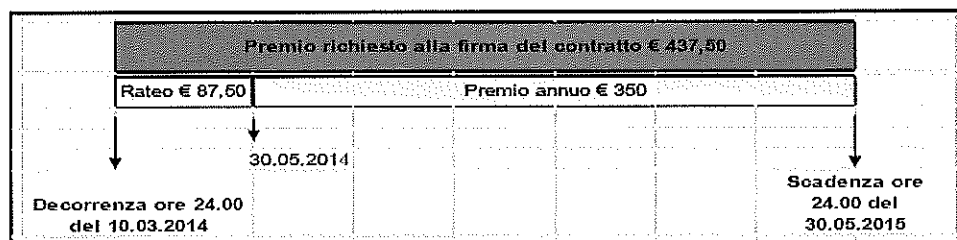
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo. In prossimità di ogni scadenza annuale, l'Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo.

Convenzionalmente sono previste **3 scadenze fisse** a cui verranno ricondotte tutte le scadenze dei singoli contratti stipulati

- 31.01
- 31.05
- 30.09

Pertanto il premio al momento della sottoscrizione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell'eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima scadenza favorevole.

Esempio: su premio annuo di € 350 in caso di decorrenza copertura richiesta dalle ore 24.00 del 10.03.2017, la scadenza sarà ore 24.00 del 31.05.2018, con premio alla firma € 437,50 (anno+3mesi)


SOCIETA' ASSICURATRICE

L'Assicuratore è **AIG Europe Limited** che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi.

La Rappresentanza Generale per l'Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano

TABELLA PREMI – ATTIVITA' IN FORMA INDIVIDUALE

- Premi lordi di imposte
- I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni
- Oneri di brokeraggio + € 20 con Marsh Club

MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO							
FASCIA DI FATTURATO	€ 350.000	€ 500.000	€ 750.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	€ 3.000.000	€ 5.000.000
Da € 0 a € 15.100	€ 140	€ 160	€ 200				
Da € 15.101 a € 30.000	€ 185	€ 200	€ 250	€ 275			
Da € 30.001 a € 50.000		€ 200	€ 250	€ 275	€ 650		
Da € 50.001 a € 70.000		€ 330	€ 375	€ 485	€ 750		
Da € 70.001 a € 150.000				€ 485	€ 750	€ 900	
Da € 150.001 a € 500.000				€ 815	€ 1.050	€ 1.250	€ 2.250
Da € 500.001 a € 750.000				€ 1.050	€ 1.320	€ 1.580	€ 2.500
Da € 750.001 a € 1.500.000				€ 1.300	€ 1.500	€ 1.740	€ 3.000
Da € 1.500.001	Riservato Direzione	RD	RD	RD	RD	RD	RD
FRANCHIGIA ordinaria	€ 350	€ 500	€ 500	€ 500	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.500
OPZIONE A	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	€ 130	€ 160	€ 200
Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005							
OPZIONE B	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 300	€ 350	€ 450
Sindaco e Revisore Legale (Attività non superiore al 30% del fatturato) - Massimale 50% di quello RC Prof con limite massimo di € 2.000.000 - Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000							

TABELLA PREMI – ATTIVITA' IN FORMA COLLETTIVA

- Premi lordi di imposte
- I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni
- Oneri di brokeraggio + € 20 con Marsh Club

FINO A 10 PROFESSIONISTI	MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO			
FASCIA DI FATTURATO	€ 2.000.000	€ 2.000.000 per sinistro - € 4.000.000 per anno	€ 3.000.000	€ 5.000.000
Fino a € 150.000	€ 750		€ 900	
Da € 150.001 a € 500.000	€ 1.050	€ 1.200	€ 1.250	€ 2.250
Da € 500.001 a € 750.000		€ 1.400		€ 2.500
Da € 750.001 a € 1.500.000		€ 1.600		€ 3.000
Da € 1.500.001	Riservato direzione	Riservato direzione	Riservato direzione	Riservato direzione
FRANCHIGIA ordinaria	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.500

OPZIONE A	€ 130	€ 160	€ 160	€ 200
	Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005			

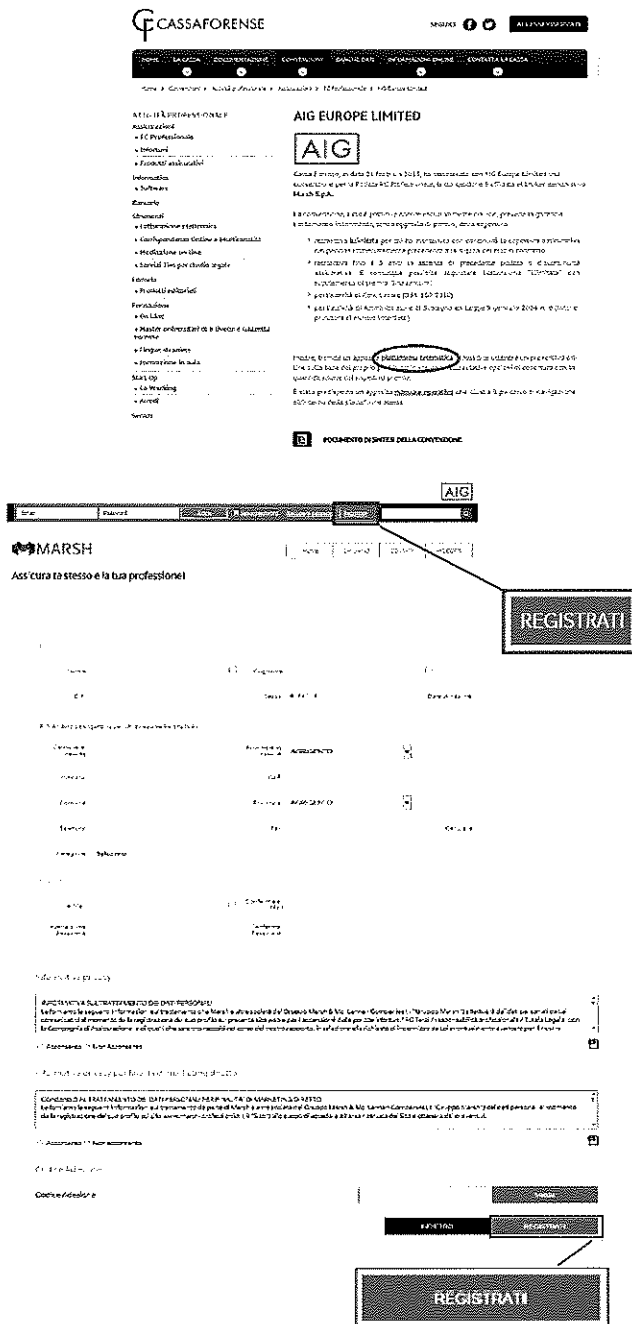
OPZIONE B	€ 300	€ 350	€ 350	€ 450
	Sindaco e Revisore Legale (Attività non superiore al 30% del fatturato) - Massimale 50% di quello RC Prof con limite massimo di € 2.000.000 - Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000			

COLLETTIVA OLTRE 10 PROFESSIONISTI	MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO	PREMIO
FASCIA DI FATTURATO	€ 5.000.000 per sinistro - € 10.000.000 per anno	RISERVATO DIREZIONE
FRANCHIGIA ordinaria	RISERVATO DIREZIONE	

OPZIONE A	PREMIO RISERVATO DIREZIONE
	Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005

OPZIONE B	PREMIO RISERVATO DIREZIONE
	Sindaco e Revisore Legale (Attività non superiore al 30% del fatturato) - Massimale 50% di quello RC Prof con limite massimo di € 2.000.000 - Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000

1. PRIMA ADESIONE



CASSAFORENSE

ATTIVITA' PROFESSIONALE

AIG EUROPE LIMITED

REGISTRATI

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE dell'AVVOCATO

Accedere tramite il sito di **Cassa Forense** nella sezione **CONVENZIONI, ATTIVITA' PROFESSIONALE, ASSICURAZIONI** e selezionare **AIG EUROPE LIMITED**. Click su **piattaforma telematica** per accedere al portale Marsh. In occasione del primo accesso è necessario **REGISTRARSI**.

Click su **REGISTRATI** in alto a destra

Scegliere la modalità di registrazione coerente con il proprio profilo:

- Persona Fisica / Lavoratore Autonomo / Libero Professionista (attività svolta in forma individuale)
- Persona Giuridica / Studio Professionale / STP / Associazioni (attività svolta in forma collettiva)

- inserire i propri dati anagrafici
Terminare la procedura cliccando su "Registrati"

ATTENZIONE: ove richiesto, **NON E' NECESSARIO** INDICARE ALCUN CODICE DI ADESIONE.

Per effettuare un preventivo click su:
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE dell'AVVOCATO.

1. Polizza Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato

Avvocato

La polizza Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato è una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile dell'avvocato nei confronti dei terzi per danni materiali e morali causati in occasione dell'esercizio della professione.

ALLEGATI

1. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

2. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

3. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

4. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

5. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

6. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

7. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

8. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

9. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

10. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

11. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

12. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

13. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

14. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

15. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

16. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

17. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

18. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

19. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

20. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

21. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

22. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

23. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

24. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

25. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

26. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

27. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

28. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

29. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

30. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

31. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

32. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

33. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

34. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

35. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

36. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

37. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

38. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

39. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

40. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

41. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

42. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

43. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

44. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

45. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

46. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

47. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

48. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

49. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

50. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

51. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

52. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

53. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

54. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

55. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

56. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

57. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

58. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

59. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

60. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

61. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

62. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

63. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

64. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

65. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

66. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

67. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

68. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

69. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

70. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

71. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

72. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

73. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

74. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

75. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

76. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

77. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

78. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

79. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

80. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

81. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

82. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

83. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

84. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

85. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

86. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

87. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

88. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

89. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

90. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

91. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

92. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

93. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

94. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

95. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

96. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

97. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

98. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

99. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

100. FIDUCIARIA ASSICURAZIONE

Click su "Fai un preventivo"

CONDIZIONI DI POLIZZA

1. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

2. CONDIZIONI DI POLIZZA

3. PREZZI E QUANTITÀ

4. CONDIZIONI DI POLIZZA

5. CONDIZIONI DI POLIZZA

6. CONDIZIONI DI POLIZZA

7. CONDIZIONI DI POLIZZA

8. CONDIZIONI DI POLIZZA

9. CONDIZIONI DI POLIZZA

10. CONDIZIONI DI POLIZZA

11. CONDIZIONI DI POLIZZA

12. CONDIZIONI DI POLIZZA

13. CONDIZIONI DI POLIZZA

14. CONDIZIONI DI POLIZZA

15. CONDIZIONI DI POLIZZA

16. CONDIZIONI DI POLIZZA

17. CONDIZIONI DI POLIZZA

18. CONDIZIONI DI POLIZZA

19. CONDIZIONI DI POLIZZA

20. CONDIZIONI DI POLIZZA

21. CONDIZIONI DI POLIZZA

22. CONDIZIONI DI POLIZZA

23. CONDIZIONI DI POLIZZA

24. CONDIZIONI DI POLIZZA

25. CONDIZIONI DI POLIZZA

26. CONDIZIONI DI POLIZZA

27. CONDIZIONI DI POLIZZA

28. CONDIZIONI DI POLIZZA

29. CONDIZIONI DI POLIZZA

30. CONDIZIONI DI POLIZZA

31. CONDIZIONI DI POLIZZA

32. CONDIZIONI DI POLIZZA

33. CONDIZIONI DI POLIZZA

34. CONDIZIONI DI POLIZZA

35. CONDIZIONI DI POLIZZA

36. CONDIZIONI DI POLIZZA

37. CONDIZIONI DI POLIZZA

38. CONDIZIONI DI POLIZZA

39. CONDIZIONI DI POLIZZA

40. CONDIZIONI DI POLIZZA

41. CONDIZIONI DI POLIZZA

42. CONDIZIONI DI POLIZZA

43. CONDIZIONI DI POLIZZA

44. CONDIZIONI DI POLIZZA

45. CONDIZIONI DI POLIZZA

46. CONDIZIONI DI POLIZZA

47. CONDIZIONI DI POLIZZA

48. CONDIZIONI DI POLIZZA

49. CONDIZIONI DI POLIZZA

50. CONDIZIONI DI POLIZZA

51. CONDIZIONI DI POLIZZA

52. CONDIZIONI DI POLIZZA

53. CONDIZIONI DI POLIZZA

54. CONDIZIONI DI POLIZZA

55. CONDIZIONI DI POLIZZA

56. CONDIZIONI DI POLIZZA

57. CONDIZIONI DI POLIZZA

58. CONDIZIONI DI POLIZZA

59. CONDIZIONI DI POLIZZA

60. CONDIZIONI DI POLIZZA

61. CONDIZIONI DI POLIZZA

62. CONDIZIONI DI POLIZZA

63. CONDIZIONI DI POLIZZA

64. CONDIZIONI DI POLIZZA

65. CONDIZIONI DI POLIZZA

66. CONDIZIONI DI POLIZZA

67. CONDIZIONI DI POLIZZA

68. CONDIZIONI DI POLIZZA

69. CONDIZIONI DI POLIZZA

70. CONDIZIONI DI POLIZZA

71. CONDIZIONI DI POLIZZA

72. CONDIZIONI DI POLIZZA

73. CONDIZIONI DI POLIZZA

74. CONDIZIONI DI POLIZZA

75. CONDIZIONI DI POLIZZA

76. CONDIZIONI DI POLIZZA

77. CONDIZIONI DI POLIZZA

78. CONDIZIONI DI POLIZZA

79. CONDIZIONI DI POLIZZA

80. CONDIZIONI DI POLIZZA

81. CONDIZIONI DI POLIZZA

82. CONDIZIONI DI POLIZZA

83. CONDIZIONI DI POLIZZA

84. CONDIZIONI DI POLIZZA

85. CONDIZIONI DI POLIZZA

86. CONDIZIONI DI POLIZZA

87. CONDIZIONI DI POLIZZA

88. CONDIZIONI DI POLIZZA

89. CONDIZIONI DI POLIZZA

90. CONDIZIONI DI POLIZZA

91. CONDIZIONI DI POLIZZA

92. CONDIZIONI DI POLIZZA

93. CONDIZIONI DI POLIZZA

94. CONDIZIONI DI POLIZZA

95. CONDIZIONI DI POLIZZA

96. CONDIZIONI DI POLIZZA

97. CONDIZIONI DI POLIZZA

98. CONDIZIONI DI POLIZZA

99. CONDIZIONI DI POLIZZA

100. CONDIZIONI DI POLIZZA

Fornire le informazioni necessarie a profilare il rischio,
Per avere informazioni circa su

Poi click su "Avanti" per procedere

1. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

2. CONDIZIONI DI POLIZZA

3. PREZZI E QUANTITÀ

4. CONDIZIONI DI POLIZZA

5. CONDIZIONI DI POLIZZA

6. CONDIZIONI DI POLIZZA

7. CONDIZIONI DI POLIZZA

8. CONDIZIONI DI POLIZZA

9. CONDIZIONI DI POLIZZA

10. CONDIZIONI DI POLIZZA

11. CONDIZIONI DI POLIZZA

12. CONDIZIONI DI POLIZZA

13. CONDIZIONI DI POLIZZA

14. CONDIZIONI DI POLIZZA

15. CONDIZIONI DI POLIZZA

16. CONDIZIONI DI POLIZZA

17. CONDIZIONI DI POLIZZA

18. CONDIZIONI DI POLIZZA

19. CONDIZIONI DI POLIZZA

20. CONDIZIONI DI POLIZZA

21. CONDIZIONI DI POLIZZA

22. CONDIZIONI DI POLIZZA

23. CONDIZIONI DI POLIZZA

24. CONDIZIONI DI POLIZZA

25. CONDIZIONI DI POLIZZA

26. CONDIZIONI DI POLIZZA

27. CONDIZIONI DI POLIZZA

28. CONDIZIONI DI POLIZZA

29. CONDIZIONI DI POLIZZA

30. CONDIZIONI DI POLIZZA

31. CONDIZIONI DI POLIZZA

32. CONDIZIONI DI POLIZZA

33. CONDIZIONI DI POLIZZA

34. CONDIZIONI DI POLIZZA

35. CONDIZIONI DI POLIZZA

36. CONDIZIONI DI POLIZZA

37. CONDIZIONI DI POLIZZA

38. CONDIZIONI DI POLIZZA

39. CONDIZIONI DI POLIZZA

40. CONDIZIONI DI POLIZZA

41. CONDIZIONI DI POLIZZA

42. CONDIZIONI DI POLIZZA

43. CONDIZIONI DI POLIZZA

44. CONDIZIONI DI POLIZZA

45. CONDIZIONI DI POLIZZA

46. CONDIZIONI DI POLIZZA

47. CONDIZIONI DI POLIZZA

48. CONDIZIONI DI POLIZZA

49. CONDIZIONI DI POLIZZA

50. CONDIZIONI DI POLIZZA

51. CONDIZIONI DI POLIZZA

52. CONDIZIONI DI POLIZZA

53. CONDIZIONI DI POLIZZA

54. CONDIZIONI DI POLIZZA

55. CONDIZIONI DI POLIZZA

56. CONDIZIONI DI POLIZZA

57. CONDIZIONI DI POLIZZA

58. CONDIZIONI DI POLIZZA

59. CONDIZIONI DI POLIZZA

60. CONDIZIONI DI POLIZZA

61. CONDIZIONI DI POLIZZA

62. CONDIZIONI DI POLIZZA

63. CONDIZIONI DI POLIZZA

64. CONDIZIONI DI POLIZZA

65. CONDIZIONI DI POLIZZA

66. CONDIZIONI DI POLIZZA

67. CONDIZIONI DI POLIZZA

68. CONDIZIONI DI POLIZZA

69. CONDIZIONI DI POLIZZA

70. CONDIZIONI DI POLIZZA

71. CONDIZIONI DI POLIZZA

72. CONDIZIONI DI POLIZZA

73. CONDIZIONI DI POLIZZA

74. CONDIZIONI DI POLIZZA

75. CONDIZIONI DI POLIZZA

76. CONDIZIONI DI POLIZZA

77. CONDIZIONI DI POLIZZA

78. CONDIZIONI DI POLIZZA

79. CONDIZIONI DI POLIZZA

80. CONDIZIONI DI POLIZZA

81. CONDIZIONI DI POLIZZA

82. CONDIZIONI DI POLIZZA

83. CONDIZIONI DI POLIZZA

84. CONDIZIONI DI POLIZZA

85. CONDIZIONI DI POLIZZA

86. CONDIZIONI DI POLIZZA

87. CONDIZIONI DI POLIZZA

88. CONDIZIONI DI POLIZZA

89. CONDIZIONI DI POLIZZA

90. CONDIZIONI DI POLIZZA

91. CONDIZIONI DI POLIZZA

92. CONDIZIONI DI POLIZZA

93. CONDIZIONI DI POLIZZA

94. CONDIZIONI DI POLIZZA

95. CONDIZIONI DI POLIZZA

96. CONDIZIONI DI POLIZZA

97. CONDIZIONI DI POLIZZA

98. CONDIZIONI DI POLIZZA

99. CONDIZIONI DI POLIZZA

100. CONDIZIONI DI POLIZZA

Inserire la data di decorrenza richiesta
avendo cura di osservare che la polizza decorrerà da tale
data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga
eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà
necessario effettuare un nuovo preventivo/ordine.
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre
convenzionali, ossia:

31 Gennaio – 31 Maggio – 30 Settembre

Click su "calcola il prezzo"

E scegli di

- Salvare il solo preventivo, non procedendo all'acquisto: click su "salva preventivo" – fine della procedura
- Acquistare il prodotto: click su "procedere all'acquisto"

All'ultima schermata che troverete:

- Modulo di bonifico complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare (qualora tu abbia scelto come pagamento il bonifico)
- Modulo di proposta / Adesione

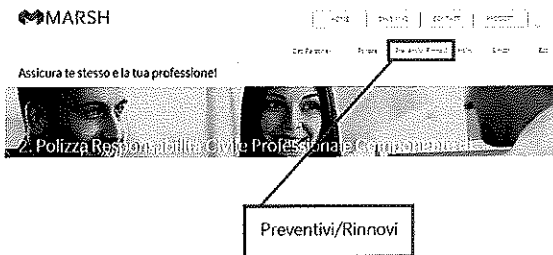
A seguito dell'incasso da parte di Marsh S.p.A. del premio da voi corrisposto, riceverete relativa email.

2. PROCEDURA di RINNOVO

Circa un mese prima della scadenza riceverà all'indirizzo e-mail da lei imputato in fase di registrazione una comunicazione da parte di noreply@rinnovi.marsh-professionisti.it

Cliccare sul [link evidenziato](#).

A. SE NECESSITI MODIFICARE/AGGIORNARE I TUOI DATI ANAGRAFICI



1. Click su **"I miei dati"**

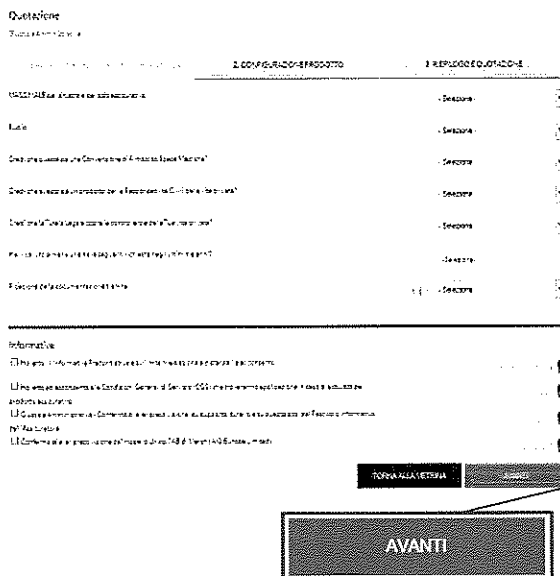
Aggiorna i dati

Click su **"modifica"**

2. Nella sezione **"Preventivi/Rinnovi"** troverà un preventivo pronto per la compilazione, click su **"Rinnova"**.

3. Segui le istruzioni del punto B

B. SE NON NECESSITI MODIFICARE/AGGIORNARE I TUOI DATI ANAGRAFICI



1. Completare con i dati / le informazioni richiesti, rispondendo in modo completo e corretto ai quesiti posti durante il percorso di navigazione.

2. Click su **"avanti"**

3. La data di decorrenza sarà preimpostata da sistema.

4. Click su **"calcola il premio"**

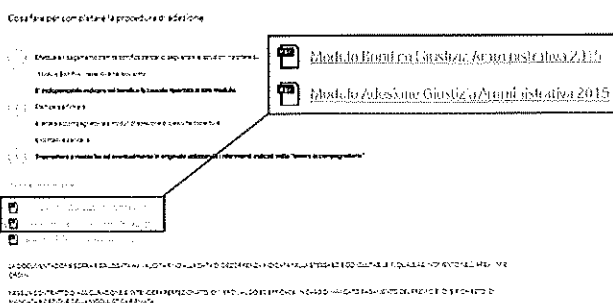
5. click su **"procedere all'acquisto"**

6. Procedere al pagamento del premio entro la data di scadenza della polizza.

Con visualizzazione dell'ultima schermata che comprende:

- Modulo di bonifico complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare (qualora tu abbia scelto come pagamento il bonifico)
- Modulo di proposta / Adesione

In seguito all'incasso da parte di Marsh S.p.A. del premio da voi corrisposto, riceverete relativa email.





FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale Avvocati

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa;**
- b) Condizioni di Assicurazione;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486280
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 25 febbraio 2016

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione.

Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: Tje AIG building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB Rappresentanza Generale per l'Italia, impresa di assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di AIG Europe Limited.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia - Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 36 90 222
- Sito Internet: www.aig.co.it
- Indirizzo di posta elettronica: fi.italy@aig.com
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'ISVAP.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2014 - 30 novembre 2015. La conversione da sterline inglesi ad euro è basata sul cambio ufficiale pubblicato dalla BCE con riferimento al 30 novembre 2015. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.211 milioni (Euro 4.556 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 279 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1.218 milioni (Euro 1.729 milioni).



MIL-#2154536-v1

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478

- L'indice di solvibilità della Compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 366%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: il contratto è stipulato con la formula del rinnovo annuale senza tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto di assicurazione fornisce le seguenti garanzie alternative:

• **AVVOCATO**

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza. Nei limiti ed alle condizioni contrattualmente previsti, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio di attività.

Si rinvia all'art. 20 per gli aspetti di dettaglio relativi alla presente garanzia AVVOCATO.

In aggiunta, sono previste una serie di estensioni di garanzia descritte alla sezione *Condizioni Aggiuntive A) Funzioni Pubbliche e B) Attività di Sindaco e/o Revisore Legale di Società di Capitali o Enti* delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di operatività e di attivazione.

Avvertenza:

Le coperture summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito si rimanda per gli aspetti di dettaglio al contenuto del Frontespizio, della lettera B) delle Condizioni Aggiuntive e dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"; 3 "Altre assicurazioni/indennizzo"; 6 "Aggravamento del rischio"; 7 "Diminuzione del rischio"; 8 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"; 10 "Disdetta in caso di sinistro"; 11 "Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e durata dell'assicurazione"; 13 "Foro competente"; 14 "Rischi esclusi"; 17 "Delimitazione dell'Assicurazione"; 18 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali"; 19 "Cessazione del rapporto assicurativo"; 21 "Inizio e termine della garanzia"; 22 "Rischi esclusi"; 23 "Estensione territoriale"; 24 "Limiti di indennizzo"; Art. 26 "Cessazione dell'Attività"; 28 "Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)", e 34 "Dichiarazioni contenute nel questionario".

Avvertenza:

La presente garanzia è prestata secondo la modalità *claims made*. Pertanto, l'Assicurazione risponde purché la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia siano stati commessi dopo la Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza, a condizione che la conseguente Richiesta di risarcimento sia per la prima volta pervenuta all'Assicurato e da questi regolarmente denunciata all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione. A tal proposito, si richiama l'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito si rimanda per gli aspetti di dettaglio ai punti 4 e 5 del Frontespizio, alla lettera B) delle Condizioni Aggiuntive e agli articoli 3 "Altre assicurazioni/indennizzo"; 18 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali"; "20 "Oggetto dell'Assicurazione - Avvocato"; 21 "Inizio e termine della



MIL-#2154536-v1

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550982 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478

garanzia"; 24 "Limiti di Indennizzo"; 26 "Cessazione dell'Attività"; 28 "Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)"; 29 "Studio Associato o Società tra professionisti"; 31 "Perdita di una persona chiave"; 32 "Spese per il ripristino della reputazione"; e 33 "Spese di Salvataggio" delle Condizioni di Assicurazione.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia:

Massimale:	€ 10.000.000,00
Richiesta di risarcimento	€ 5.000.000,00
Franchigia	€ 50.000,00
Danno liquidabile	€ 4.950.000,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. A tal proposito, si rimanda al contenuto dell'art. 1 "Dichiarazioni relativa alle circostanze del rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. A tal proposito, si rinvia all'Art. 6 "Aggravamento del Rischio" delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. A tal proposito, si rinvia all'Art. 7 "Diminuzione del Rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

- a) assunzione di incarichi sindacali in società;
- b) incremento degli introiti derivanti da consulenza per società quotate in borsa.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

- a) riduzione significativa degli introiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale assicurata;
- b) esito favorevole all'assicurato di una significativa vertenza di danno con un proprio cliente.

6. Premi

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.



MIL#2154536-v1

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01488260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478

7. Rivalse

Avvertenza:

Non è previsto un diritto di rivalsa della Società nei confronti dell'Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui la Società (su richiesta dell'Assicurato) liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero della relativa franchigia. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli articoli 15 "Diritto di surrogazione" e Art. 28.3 "Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)" delle Condizioni di Assicurazione

8. Diritto di recesso

Avvertenza:

La Polizza non prevede ipotesi di recesso a favore del contraente o della Società.

Al sensi dell'art. 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicarne il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all'indirizzo dell'Assicuratore. In caso di esercizio del diritto di recesso, l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, nonché le imposte sul premio. Qualora il diritto di recesso non sia esercitato, il contratto diviene definitivamente vincolante per le parti.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25%.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso al broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. A tal proposito, si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'articolo 8 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.



MIL 2154536-v1

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



13. Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano

Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

13. Arbitrato

In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente



IME #2154536-v1

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



contratto, le Parti hanno la facoltà di rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri. A tal proposito si rimanda per gli aspetti di dettaglio a quanto previsto dall'articolo 25 "Arbitrato" delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:

Resta fermo il diritto per entrambe le Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AIG EUROPE Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia



MIL-#2154536-v1

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicuratore	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.



MLE#2154536-v1

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.476



POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE PER GLI AVVOCATI

L'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'attività professionale assicurata è prestata nella forma "CLAIMS MADE" a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.

"DICHIARAZIONI del Frontespizio di polizza"

Pol. N. IFL0006526.XXX

Broker: (Marsh PD 9012)

- 1) **Contraente/Assicurato** «NOME» «COGNOME» o «RAGIONE SOCIALE»
Sede Legale «INDIRIZZO» «CAP» «SEDE» «PV»
CF/P.IVA «CODICE_FISCALE» o «PARTITA IVA»
- 2) **Attività Professionale:** Attività di Avvocato
- 3) **Periodo di assicurazione:** Dalle ore 24.00 del <<DATA DECORRENZA>>
 Alle ore 24.00 del <<DATA SCADENZA>>
- 4) **Massimale:** € <<MASSIMALE>> per sinistro e per anno assicurativo
- 5) **Franchigia:** € <<FRANCHIGIA>> per sinistro
- 6) **Oggetto dell'Assicurazione:** attività di avvocato di cui all'Art.20 delle Cond. Particolari
- 7) **Condizioni Aggiuntive:** <<A>>; <>
- 8) **Formazione del premio alla firma:** Dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del

Premio Imponibile	Euro <premio>/122,25*100
Imposte 22,25%	Euro <premio/122,25*22,25>
Totale	Euro <premio lordo>
- 9) **Estensione Territoriale:** Mondo Intero esclusi Usa e Canada (vedere art.23 delle Cond. Particolari)
- 10) **Data di retroattività:** Illimitata
- 11) **Assicurati Addizionali (Art.29)**

Cognome e Nome	xxx	Partita IVA :	XXXX
Cognome e Nome	xxx	Partita IVA :	XXXX
Cognome e Nome	xxx	Partita IVA :	XXXX



Pol. N. IFL0006526.XXX

Il soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste, Dichiaro anche a nome degli Assicurati, che l'Assicurato o gli Assicurati :

- Di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia del **Fascicolo Informativo**, in conformità a quanto previsto dall'Art. 32 del regolamento IVASS n° 35 del 26 maggio 2010 ; Modulo di Proposta ; Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D.Leg 196/2003.
- Di aver preso visione ed accettare le condizioni contrattuali riportate nelle allegate condizioni (Polizza RC Professionale Avvocati Vers. Gennaio 2017)
- Che alla domanda « Hai ricevuto richieste di risarcimento danni, chiuse e liquidate , negli ultimi tre anni?» ho risposto:
 - ☐ No
 - ☐ SI e senza esborso
 - ☐ SI per l'importo di € _____
- Che alla domanda "Hai ricevuto negli ultimi tre anni richieste di risarcimento danni tuttora in fase di definizione (aperte) e/o sei a conoscenza di circostanze che potrebbero determinare l'insorgenza di richieste di risarcimento danni?" ho risposto: ☐ Si ☐ No
- Dichiaro a tal fine che il fatturato professionale con personale partita IVA dei soci elencati non è prevalente rispetto a quello dello Studio (Art. 29 di polizza)
- che alla domanda "Sei o sei stato Sindaco/Revisore in società/enti che durante o dopo l'espletamento dell'incarico siano stati sottoposti alle procedure concorsuali ex RD 267/42 (fallimento etc.) o Legge 95/79 (amministrazione straordinaria etc.)?" ho risposto:
 - ☐ NO ☐ SI
 - Se SI, le Società oggetto di tali procedure sono _____ XXXXX _____ P.IVA _____ XXXXX _____

Prende inoltre atto che:

- l'assicurazione non è operante, relativamente all'attività di Sindaco/Revisore dei Conti, per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco/Revisore in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della sottoscrizione del primo contratto di RC Professionale Avvocati con AIG contenente l'estensione all'attività di Sindaco/Revisione dei conti e mantenuto in vigore senza soluzione di continuità con AIG
- l'assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco/Revisore dei conti presso Istituti Bancari e/o Finanziari e Società Sportive.

CONTRAENTE/ASSICURATO



LA SOCIETÀ

AIG EUROPE LTD
Rappresentanza Generale per l'Italia

[Signature]

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificatamente le seguenti clausole della polizza: : Art. 3 (Altre assicurazioni). Art.5 (Modifiche dell'Assicurazione). Art. 8 (Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro). Art. 10 (Disdetta in caso di sinistro). Art. 13 (Foro competente). Art. 18 (Gestione delle vertenze di danno- spese legali). Art. 21 (Inizio e termine della garanzia). Art. 22 (esclusioni). Art. 25 (Arbitrato), Art. 34 (dichiarazioni contenute nel questionario).

CONTRAENTE/ASSICURATO



Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato.

La presente polizza è emessa a Milano, il XXXX Fanno parte integrante nr. 8 pagine.

Il versamento di € «premio lordo» è stato effettuato a mie mani il _____

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono :

- per *Assicurato* si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*;
- per *Assicurazione* si intende il contratto di *Assicurazione* ;
- per *Contraente* si intende il soggetto che stipula l'*Assicurazione* ;
- per *Danni* si intende qualunque pregiudizio subito da terzi ovvero qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, derivante dall'esercizio dell'attività professionale;
- per *Indennizzo* si intende la somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*;
- per *Polizza* si intende il documento che prova l'*Assicurazione* ;
- per *Premio* si intende la somma dovuta dall'*Assicurato* alla *Società* ;
- per *Richiesta di Risarcimento* si intende:
 - (a) la prima *Richiesta* scritta di *Risarcimento* presentata da un terzo all'*Assicurato* in relazione ad una negligenza professionale, imprudenza o imperizia lievi o gravi nell'esercizio dell'attività professionale per la quale è prestata l'*Assicurazione*;
 - (b) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'*Assicurato* in relazione ad una negligenza professionale, imprudenza o imperizia lievi o gravi nell'esercizio dell'attività professionale;
 - (c) qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'*Assicurato* il risarcimento dei *Danni* subiti come conseguenza di una negligenza professionale, imprudenza o imperizia lievi o gravi nell'esercizio dell'attività professionale;
- per *Sinistro* si intende la notifica alla società di una *richiesta di risarcimento*;
- per *Società* si intende l'impresa assicuratrice che ha assunto il rischio;
- per *Spese per il ripristino della reputazione*: si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'*Assicurato*, con il previo consenso scritto dell'*Assicuratore*, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'*Assicurato* dal fatto che una *Richiesta* di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
- per *Spese per la perdita di persona chiave*: si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall'*Assicurato*, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) della *Società*, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'*Assicurato* direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il Periodo di validità della polizza di ogni amministratore, sindaco o dirigente del *Contraente* nonché di ogni altra persona chiave dal *Contraente* espressamente indicata in polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato -Variazioni o comunicazioni.

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'*Assicurato* costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Le variazioni o modificazioni della *polizza* devono risultare da atto scritto.

Tutte le comunicazioni dell'*Assicurato* devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della *Società* o della Spett.le Broker; così come ogni comunicazione della *Società* deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell'*Assicurato* o della Spett.le Broker

Art. 3 - Altre assicurazioni/Indennizzo

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve dare avviso a tutti gli *Assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

Salvo diversa disposizione di legge, l'*Assicurazione* fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra *Assicurazione* valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla *Società* o da qualsiasi impresa o affiliata di AIG Insurance, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra *polizza di assicurazione* imponga ad un *Assicuratore* un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*

Art. 4 - Pagamento del premio

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* e la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla *Società* di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione dell'*Assicurato* (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro:

L'*Assicurato* è tenuto entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

- a) a sottoporre alla *Società* ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
- b) a dar notizia alla *Società* per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una *richiesta di risarcimento*. Tale documentazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
 - il contestato, supposto o potenziale Atto;
 - il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
 - i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*;
 - l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (art. 1915 C.C.)

Salvo restando tutto quanto sopra l'*Assicurato* potrà dar notizia alla *Società* per iscritto di ogni *sinistro* o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una *richiesta*

di risarcimento; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo.

Art. 10 - Disdetta in caso di sinistro

La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l'Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l'eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in polizza.

Art. 11- Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e durata dell'assicurazione

1. Il Contratto può essere stipulato accedendo al portale internet dedicato seguendo la apposita procedura di preventivazione ed acquisto/conclusione del Contratto.
2. L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza richiesta dall'Assicurato solo in caso di ricezione del pagamento entro tale data.
3. Avvenuto il pagamento del Premio, la Società emetterà e trasmetterà all'Assicurato, per il tramite del broker, la Polizza ed il Contratto si intenderà definitivamente perfezionato.
4. L'Assicurato è tenuto a firmare e restituire alla Società una copia della Polizza (via e-mail o posta cartacea, secondo la modalità prescelta). Tale onere è ai soli fini di documentazione probatoria, in quanto il Contratto si intenderà comunque valido e perfezionato anche qualora l'Assicurato omettesse di eseguire tale adempimento.
5. A parziale deroga dell'art. 1899 c.c. l'Assicurazione ha durata di un anno o del maggior periodo come indicato nel frontespizio di Polizza.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 13 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 14 - Rischii esclusi.

Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di :

- a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
- b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- e) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, inabilitato o destituito dall'attività professionale
- f) Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

Art. 15 - Diritto di surrogazione.

La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.20 punto d), fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 17 - Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi :

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i collaboratori, i dipendenti, praticanti e sostituti processuali - e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) - che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;

Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

Art. 19 - Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
- b) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- c) in caso di radiazione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;

In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.

CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 20 Oggetto dell'Assicurazione -Avvocato

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio di attività.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità

- attribuibili all'Assicurato stesso;
- b) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
 - c) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni
 - d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili;
 - e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 150.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00.
 - f) La responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per danni causati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).
 - g) La responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.
 - h) Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno
 - i) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni;
 - j) Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al D. Lgs. 28/2010, ovvero di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014;
 - k) Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;
 - l) Redazione di pareri o contratti, limitatamente all'esercizio dell'attività professionale esercitata

L'Assicurazione vale inoltre:

1. per l'attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile;
4. per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. per l'attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 24/9/2014 n. 202 e del precedente art 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. Delegato alle vendite per conto terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva A) punto 4) della presente polizza, per cui è richiesta l'attivazione della specifica garanzia aggiuntiva.

Art. 21 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti verificatisi posteriormente alla data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza, che è da intendersi sempre illimitata.

Qualora l'Assicurato abbia polizza, per il medesimo rischio con la scrivente Società, avente scadenza alla data di decorrenza della presente polizza, quest'ultima si intenderà in sostituzione della precedente senza soluzione di continuità assicurativa.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art. 22 - Rischi esclusi

L'Assicurazione non vale:

- a) **Attività professionale diversa**
in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- b) **Sindaco e/o revisore legale di società e enti/Consiglio di Amministrazione**
per qualsiasi sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco e/o revisore dei conti di Società od enti, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva B); per qualsiasi sinistro inerente l'incarico di Amministratore di Società o di Enti fatto salvo quanto indicato all'art. 20) punto 1.;
- c) **CAAF**
per qualsiasi sinistro conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;
- d) **Valore futuro/rendimento**
per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
 - a) disponibilità di fondi
 - b) proprietà immobiliari o personali
 - c) beni e/o merci
 - d) qualsiasi forma di investimento
 che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- e) **Rischio contrattuale puro**
per qualsiasi sinistro riconducibile ad una :
 - a) penalità contrattuale in genere.
 - b) Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
 - c) Irrogazione di sanzioni amministrative inflitte all'Assicurato delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
- f) **Atti dolosi**
per qualsiasi sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato; Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente ad atti dolosi dei dipendenti.
- g) **Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti**
per qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di

causare o di avere causato *danni* a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore;

i) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:

qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato:

- i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
- ii. a seguito di deliberazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

l) Visto pesante

per qualsiasi danno involontariamente cagionato ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)

m) Assistenza fiscale

i danni involontariamente cagionati ai terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge

Art. 23 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell'Assicurato fatte nel mondo intero esclusi Usa e Canada. Resta comunque inteso che l'Assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza.

Art. 24 Limiti di indennizzo.

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.

La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato per sinistro per l'attività di avvocato, di cui alla Dichiarazione del Frontespizio di polizza.

Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata.

L'Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.

Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza (sinistri in serie)

Un sinistro in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa

Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

Art. 25 Arbitrato

In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti hanno la facoltà di rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri scelti fra gli Avvocati in esercizio sul territorio nazionale, con almeno tre anni di anzianità.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine al quale è iscritto l'Assicurato, o il Vicepresidente qualora il Presidente stesso sia parte in causa.

Il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo.

Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 26 Cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita IVA, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.

L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 150% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

Ai fini della proroga di cui sopra, il Massimale indicato al punto 4 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'art 20- Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.

In caso di radiazione dall'albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'albo e riprenda ad esercitare l'attività professionale.

Art. 27 Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall'Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

Art. 28 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)

L'assicurazione prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza.

1. RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale RC professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00

Ferma le esclusioni di cui al punto 14. di polizza – Rischi esclusi dall'Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- a) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stitilicidio od insalubrità dei locali;
- b) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.

Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:

- a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

2. Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38
- INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale Rc Professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro.

Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.

Precisazioni:

Novero dei terzi:

Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Per prestatori di lavoro si intendono:

I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.

I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n° 38

I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

3. Rivalsa INPS

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

4. Committenza auto

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

Art. 29 - Studio Associato o Società tra professionisti

Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza.

Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società di professionisti, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.

La retroattività per l'attività svolta dal Professionista socio con propria partita IVA è definita come all'articolo 21 del testo di polizza.

È facoltà della Società verificare, in caso di Richiesta di Risarcimento, il rispetto del criterio sopra indicato.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione alla Società.

La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

Art. 30 Attività fiscale, tributaria e di revisione di Enti Locali

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- 1) all'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari.

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili;

- 2) all'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 31 Perdita di una persona chiave

La Società rimborserà all'Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validità della polizza.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00.

Art. 32 Spese per il ripristino della reputazione

La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00 per sinistro

Art. 33 Spese di salvataggio

Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, la Società rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che:

- (i) La Società sia stata tempestivamente informata per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- (ii) La Società sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento;
- (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla Società; e
- (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00.

Art. 34 - Dichiarazioni contenute nel questionario

Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, la Società tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dalla Società, allora la Società potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.

In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi

Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro *Assicurato*, ove si debba stabilire se una qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata nei confronti di tale altro *Assicurato* sia oggetto di copertura assicurativa.

Art. 35 Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Marsh S.p.A. e Teikos S.r.l. in rapporto di co-brokeraggio. La gestione amministrativa e contabile è affidata a Marsh S.p.A. (Via San Crispino, 114 - 35129 Padova). Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Spett.le Marsh S.p.A., la quale tratterà con la Società.

La Società dichiara che in virtù di un accordo di libera collaborazione ha affidato al Broker Marsh S.p.A. (il "Broker") alcuni degli adempimenti connessi alla stipula, esecuzione e successiva gestione del presente Contratto, ed in particolare:

- in riferimento alla *stipula del contratto di assicurazione*, si precisa che il Contratto è intermediato a distanza (via internet) dal Broker dal sito (*per il tramite del sito di Cassa Forense*); il Broker è autorizzato a ricevere la conferma di copertura dalla Società;
- in riferimento all' *incasso dei Premi assicurativi*, si precisa che i premi versati al Broker si considerano versati direttamente alla Società;
- in riferimento alla *gestione di alcune comunicazioni in corso di contratto*, quali le proposte di rinnovo annuali e la ricezione delle comunicazioni infra-anno, si precisa che ogni comunicazione e/o richiesta di informazioni fatta al Broker dall'Assicurato si intenderà come fatta alla Società; analogamente ogni comunicazione fatta dal Broker l'Assicurato si intenderà come fatta dalla Società. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle parti (ovvero la Società ed l'Assicurato) le eventuali comunicazioni ricevute dall'altra parte che il Broker stesso è legittimato a ricevere in base a quanto indicato nel presente Contratto.

Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell'Assicurato previsti dall'art. 8 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*; e dall'art. 10 - *Disdetta in caso di sinistro*.

Art. 36 Vincolo di solidarietà

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide esclusivamente se espressamente richiamate)

A) Funzioni pubbliche

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
- all'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, di Pretore Onorario limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti;
- all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi.
- all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L.302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni

B) Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti.

A parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art 22 punto b) delle Condizioni Particolari, l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria o Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, incluso l'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 - bis del Codice Civile.

L'Assicurazione non è operante per qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana antecedente la prima sottoscrizione del presente contratto sottoscritto con la Società.

L'assicurazione non è operante per qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di Società Sportive.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in polizza e comunque per un massimale non superiore a € 2.000.000,00 per sinistro e anno e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro.

Resta convenuto che, fermo restando i limiti di massimale e le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato nell'art 3. Altre Assicurazioni di cui sopra.

S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il periodo di vigenza contrattuale.

S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.

Nel caso in cui sia stato concesso un periodo di Retroattività, s'intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell'incarico.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).

REGOLAMENTO ISVAP n. 5/2006 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**ALLEGATO 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) Dati relativi all'intermediario persona fisica

Nome e Cognome: Chiara Fiorotto	
<u>Qualifica:</u> (barrare solo la voce che interessa)	
Responsabile dell'attività di intermediazione - Iscritto al R.U.I. nella Sezione B Data e No. d'iscrizione: 28/05/2008 nr.B000013270	☒
Addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali - Iscritto al R.U.I. nella Sezione E Data e No. d'iscrizione:	☐
Addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali	☐
Telefono: 02.48538.880	
Fax: 049 8285474	
E-mail: professionisti.italy@marsh.com	
Ragione sociale dell'impresa di Assicurazione (Delegataria) di cui si offrono i prodotti: AIG EUROPE LTD	

b) Dati relativi all'intermediario persona giuridica per la quale è svolta l'attività di intermediazione

Marsh S.p.A. Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861 Sito internet: www.marsh.it PEC: marsh@cert.marsh.it	
<u>Altre sedi operative</u>	
Via Roberto Bianchi snc – 60131 Ancona Tel. 071 9500009 Fax 071 9500002	Via Montebello, 2 – 40121 Bologna Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17
Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40	Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari Tel. 070 657438 Fax ===
Via Androne, 5 – 95124 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26	Viale Belfiore, 10 – 50144 Firenze Tel. 055 3241350 Fax ===
Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32	Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44
Via Calabria, 31 – 20158 Milano Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300	Via San Crispino, 114 – 35129 Padova Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776
Via Ruggero Settimo, 78 – 90141 Palermo Tel. 091 333556 Fax 091 6120599	Viale di Villa Grazioli, 23 – 00198 Roma Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718
Via Cavour, 1 – 10123 Torino Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215	Viale G. Matteotti, 57 – 89900 Vibo Valentia Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899